

Pubblicato il 15/09/2026

N. 06894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02239/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2026, proposto da
-OMISSIS- s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI,
con la mandante E+S Air s.r.l., e E+S Air s.r.l., in proprio e nella qualità di
mandante del costituendo RTI, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*,
in relazione alla procedura CIG B4C2E8704B, rappresentate e difese
dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto - Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
Direzione Acquisti, AA.GG. e SoS Affidamento, non costituiti in giudizio;
Regione del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Agostinelli, Londei, Zanlucchi e Quarneti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eliosola s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita
in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 179/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti l'avvocato Francesco Zanolucchi. Si dà atto che l'avvocato Alessandro Pellegrino ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. -OMISSIS- s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante E+S Air s.r.l., e E+S in proprio e nella qualità di mandante del costituendo RTI, proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per l'annullamento della comunicazione RUP prot. n. 212894 di esclusione dalla procedura, trasmessa in data 28.5.2025, recante verbale redatto in pari data inerente all'esito delle valutazioni delle misure di *self cleaning* adottate dalla -OMISSIS- s.r.l. relative all'affidamento del “*Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile*”.

Alla procedura avevano partecipato due soli operatori: le ricorrenti in costituendo RTI e la società Eliossola s.r.l.

In sede di presentazione dell'offerta, nella sezione del DGUE rubricata ‘Gravi illeciti professionali’, in cui veniva richiesto all'operatore di dichiarare se si fosse reso colpevole, o meno, di gravi illeciti professionali, siccome previsti dagli artt. 95 – 98 del d.lgs. 36 del 2023, il RTI forniva risposta negativa, facendo rinvio ad una dichiarazione integrativa. Il RTI rendeva edotta la

Stazione appaltante circa la sussistenza di un provvedimento di rinvio a giudizio, in data 11.10.2024, nei confronti del procuratore speciale della -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, da parte del GUP presso il Tribunale di Cagliari, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 353 c.p.c, ed in relazione alle procedure di gara bandite nel 2018 e nel 2020 per il servizio AIB della Regione Sardegna.

Il procedimento penale originava dalle indagini condotte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione al procedimento 1806, conclusosi con provvedimento n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2019, con il quale era stata accertata la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, contraria all'art. 101 del TFUE, avente ad oggetto il condizionamento del mercato dei servizi di antincendio boschivo (AIB), nonché di un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101 del TFUE, avente ad oggetto la fissazione nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) del prezzario relativo ai servizi con elicottero.

La Stazione appaltante aveva disposto l'esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023, proprio in ragione dell'accertamento del suddetto grave illecito professionale riferibile al procuratore speciale della mandataria -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, essendo stato rinviato a giudizio per il reato di turbativa d'asta (artt. 81 cpv., 110 e 353 c.p.).

In particolare, l'Amministrazione non riteneva idonee le misure di *self cleaning* adottate dal RTI -OMISSIS- per dimostrare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore, pertanto, dopo aver disposto l'esclusione del RTI -OMISSIS-, procedeva all'aggiudicazione della gara in favore della società Eliossola s.r.l.

Con il ricorso introduttivo, *inter alia*, il RTI -OMISSIS- lamentava violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione, assumendo che la Regione non aveva adeguatamente valutato le misure di *self cleaning* adottate, avendo attribuito rilievo decisivo alla circostanza che gli atti di gara erano stati firmati dal procuratore speciale dott. -OMISSIS-, benchè rinviato a giudizio.

2. Il Tribunale regionale amministrativo per il Veneto, con sentenza n. 179 del 2026, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza osservava che l'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023 consentiva l'esclusione dell'operatore economico che avesse commesso un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, purchè ciò fosse dimostrato con mezzi adeguati. L'art. 98 del d.lgs. cit. individuava i mezzi di prova, contemplando il rinvio a giudizio quale indice sintomatico del grave illecito professionale. L'art. 96 riconosceva all'operatore la facoltà di provare, mediante misure di *self cleaning*, il recupero dell'affidabilità.

Il Tribunale evidenziava che il dott. -OMISSIS-, già dimessosi dal consiglio di amministrazione di -OMISSIS- nel dicembre 2022, era stato investito di rilevanti poteri gestori e aveva sottoscritto la documentazione di gara in rappresentanza della mandataria, nonostante il suo rinvio a giudizio per turbativa d'asta. Secondo il Collegio, la Regione aveva adeguatamente valutato le misure di *self cleaning*, avendo escluso che attraverso tali misure si fosse effettivamente interposta una efficace cesura organizzativa, capace di elidere o comunque attenuare le gravi criticità emerse nella gestione aziendale. Neppure era fondata la critica con la quale il RTI -OMISSIS- aveva denunciato la contraddittorietà del comportamento della Stazione appaltante, tenuto conto che l'esclusione muoveva da una valutazione complessiva *'in cui il soggetto interessato ha continuato a esercitare funzioni essenziali e rappresentative all'interno della mandataria, fino a sottoscrivere gli atti di gara'*. Secondo il T.A.R., l'esclusione non discendeva da una impropria anticipazione del giudizio penale, ma da una concreta valutazione amministrativa di affidabilità professionale, condotta nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS- s.r.l. e la società E+S Air s.r.l. in proprio e nelle loro qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo RTI -OMISSIS-/E+S Air s.r.l., hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, sulla base delle seguenti censure:

“1. Erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto adeguata la motivazione in ordine all'esclusione del RTI -OMISSIS-/E+S. Errore in fatto e diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 – 96 – 98 del d.lgs. n. 36/2023. Irragionevolezza e difetto di motivazione. Mancato effettivo contraddittorio e mancata valutazione in concreto delle misure di self cleaning adottate da -OMISSIS-. Omessa pronuncia rispetto allo specifico motivo di ricorso. Difetto di motivazione”. Le appellanti hanno proposto domanda di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., previo annullamento dei provvedimenti impugnati e dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto laddove stipulato e fatto salvo il risarcimento del danno differenziale per il periodo di mancata esecuzione del servizio nonostante il regime di proroga tecnica.

4. La Regione del Veneto si è difesa, concludendo per il rigetto del gravame.

5. Eliossola s.r.l., benchè evocata, non si è costituita in giudizio.

6. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.

7. All'udienza dell'11 giugno 2026, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

8. Con l'unico articolato mezzo, seguito dalla domanda di risarcimento del danno, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha ritenuto legittima la motivazione espressa dalla Regione Veneto in ordine alla scelta di escludere il RTI -OMISSIS- dalla procedura di gara, affermando che l'esclusione sarebbe in ogni caso stata disposta a seguito di un contraddittorio effettivo, nel quale la Regione avrebbe condotto una valutazione circostanziata delle misure di *self cleaning* adottate, e ritenendo che la scelta di escludere il RTI non sarebbe frutto di un automatismo espulsivo derivante dal solo rinvio a giudizio ma si rivela come una misura del tutto proporzionale, in quanto unica soluzione per neutralizzare l'influenza del soggetto attinto dal procedimento penale. Il RTI ricorrente deduce che il rinvio a giudizio del dott. -OMISSIS- rientra tra le c.d. cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 e che, effettivamente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, del d.lgs. 36 del 2023, il *‘decreto che dispone il*

giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale rappresenta certamente un mezzo di prova adeguato ai fini della valutazione di sussistenza di un grave illecito professionale, nondimeno la Stazione appaltante è tenuta, nel disporre l'esclusione dell'operatore, ad uno specifico obbligo di motivazione. Tale motivazione non sarebbe stata resa. Secondo il RTI - OMISSIS-, la motivazione del provvedimento di espulsione dovrebbe dimostrare 'con mezzi adeguati' l'idoneità della condotta a minare l'integrità o affidabilità dell'operatore, soprattutto nei casi in cui il concorrente abbia fornito la prova di avere adottato, ai sensi dell'art. 96, del d.lgs. n. 36 del 2023, specifiche misure di *self cleaning* idonee a dimostrare la propria affidabilità.

Il RTI appellante lamenta la mancanza di un effettivo contraddittorio e di una effettiva valutazione delle misure di *self cleaning* adottate e l'erroneità della sentenza impugnata, atteso che il T.A.R. avrebbe adottato una motivazione *per relationem* nella quale si sarebbe sostanzialmente limitato a condividere le ragioni dell'Ente. Ciò in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, -OMISSIS- avrebbe tempestivamente adottato le misure di autodisciplina e, in particolare: i) l'integrale pagamento della sanzione amministrativa irrogata dall'AGCM; ii) nell'ottobre 2020, è mutata la proprietà a seguito di acquisizione da parte della società spagnola Pegasus Aero Group; iii) nel febbraio 2021, -OMISSIS- ha adottato un manuale di *compliance antitrust* affidandone la vigilanza a un professionista esterno; iv) nel dicembre del 2021, -OMISSIS-, si è dotata di un modello organizzativo di *governance* conforme al d.lgs. 231/2001, come richiesto dalle linee guida ANAC n. 6, che secondo la stessa Autorità e la giurisprudenza costituirebbe, per definizione, misura idonea a prevenire futuri illeciti e, pertanto, in questo caso, valida misura di *self cleaning* avuto riguardo alla società mandataria; v) il modello di *governance* è, in particolare, presidiato da un organismo di vigilanza, il cui incarico è affidato ad un professionista esterno, che svolge una costante attività di monitoraggio con *audit* periodici e relazioni annuali, aggiornando costantemente gli organi societari circa gli esiti dell'attività svolta; vi)

nell'ambito delle azioni proposte dall'ODV e messe in atto dalla società sono peraltro stati svolti degli appositi corsi interni di formazione del personale, tesi a diffondere una precisa cultura della legalità in azienda, avuto particolare riguardo alle specifiche aree di rischio aziendali con il fine di prevenire ad ogni livello la futura commissione di illeciti; vii) nel dicembre 2022, il dott. -OMISSIS- si è dimesso dal consiglio di amministrazione di -OMISSIS-, divenendo procuratore speciale e mantenendo le funzioni di *Accountable Manager* della stessa, senza assumere la qualità di istitutore, non essendo soggetto preposto all'esercizio dell'impresa, né di procuratore generale. Inoltre, essendo stato assunto in pari data come lavoratore subordinato, il dott. -OMISSIS- sarebbe sottoposto altresì al potere disciplinare e di controllo da parte degli organi di vertice della società; viii) l'ODV, dopo l'avvio del procedimento penale, avrebbe tra l'altro svolto specifici *audit* valutativi, rispettivamente nel luglio 2023, sulla richiesta di rinvio a giudizio del dott. -OMISSIS- e, nel novembre 2024, sul rinvio a giudizio disposto dal GIP, sottolineando l'impegno da parte degli organi sociali a monitorare costantemente l'evoluzione della vicenda; ix) in data 15.09.2022, -OMISSIS- avrebbe adottato una *policy* denominata "*Predisposizione documenti di gara ed offerte nell'ambito delle Procedure ad evidenza pubblica*", la cui attuazione e monitoraggio sono rimessi all'*Antitrust Compliance Officer*, anch'esso rappresentato da professionista esterno alla società.

Il RTI ricorrente si duole, altresì, del fatto che sarebbe del tutto assente in sentenza, e nel provvedimento di esclusione, la valutazione della vicenda in termini di refluenza della vicenda penale *sub iudice* sulla capacità ed idoneità esecutiva dell'appalto, e neppure verrebbe chiarito come la sussistenza del rinvio a giudizio del dott. -OMISSIS- potesse prognosticamente esplicitare i propri effetti in termini di inaffidabilità dell'operatore nella fase esecutiva del servizio da affidare.

Il T.A.R., inoltre, avrebbe erroneamente considerato proporzionata e giustificata la scelta espulsiva della Regione per il semplice fatto che il dott. -

OMISSIS- abbia firmato gli atti di gara, pur in presenza dei molteplici presidi di legalità introdotti dall'operatore, avallando un automatismo espulsivo.

9. Le critiche non possono trovare accoglimento.

10. Il Collegio preliminarmente ritiene di soprassedere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata da parte appellata, stante l'infondatezza del ricorso nel merito per i rilievi di seguito enunciati.

10.1. Risulta dai fatti di causa che il dott. -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio per azioni compiute fino al 2019, già oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria dell'AGCM, oltre che per condotte poste in essere nel corso della procedura indetta dalla Regione Sardegna nel giugno 2020, analoga a quella bandita dalla Regione del Veneto. La Procura della Repubblica ha contestato la continuazione del reato di turbativa d'asta.

Nel verbale del 28.4.2025, sul quale si è fondata la motivazione del provvedimento di esclusione del RTI -OMISSIS-, viene precisato che: *“(...) anche solo la richiesta di rinvio a giudizio è mezzo di prova adeguato ad integrare il grave illecito professionale causa di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici (...). A sostegno dell'illecito professionale grave contestato vi è non solo una richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica, ma anche il decreto di rinvio a giudizio formulato dal GIP; pertanto, tali contestazioni di fatti illeciti sono state ritenute meritevoli di giudizio penale da un soggetto terzo e imparziale (art. 98, comma 2, lett. a) “in ordine agli elementi sufficienti ad integrare l'illecito professionale”). Sono riconducibili al procuratore che ha firmato gli atti di gara odierni i fatti contestati dalla Procura della Repubblica di Cagliari e gli stessi sono emersi nel corso di una procedura di affidamento di appalti pubblici del tutto analoga alla presente e commessi prima della presentazione dell'offerta”.*

Con riferimento alle misure di *self cleaning* adottate dall'appellante, nel suddetto verbale, viene precisato: *“Si pone, infine, all'evidenza che le misure di self cleaning adottate e prodotte in sede di contraddittorio sono da considerare mere azioni di monitoraggio e generici richiami al rispetto delle norme ma non costituiscono prova di una intervenuta cesura tra l'operato del soggetto indagato e rinviato a giudizio e l'operatore*

economico partecipante alla procedura di gara (art. 98, comma 2, lett. b “idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico”)”.

10.2. Il Collegio osserva che, per l’esame delle questioni introdotte con il gravame, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento e il rapporto tra gli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, atteso che le suddette disposizioni non possono essere lette isolatamente, ma costituiscono un sistema unitario.

L’art. 95 del d.lgs. n. 36 cit. individua il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica e attribuisce alla stazione appaltante il compito di valutare se il comportamento dell’operatore economico sia tale da comprometterne l’affidabilità. L’art. 96, invece, disciplina la durata della causa di esclusione, gli obblighi dichiarativi e il sistema di misure di *self cleaning*, stabilendo sia il periodo entro il quale il fatto mantiene rilevanza sia le modalità attraverso cui l’operatore può dimostrare di avere recuperato la propria affidabilità. L’art. 98 completa il quadro, individuando le fattispecie rilevanti, i criteri per valutarne la gravità e i mezzi di prova che possono essere utilizzati dalla stazione appaltante.

Come recentemente evidenziato da questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 4594 del 2026, è proprio dalla lettura coordinata di queste disposizioni che emerge la logica del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il giudizio di affidabilità non costituisce una conseguenza automatica del verificarsi di uno dei fatti indicati dall’art. 98, ma rappresenta il risultato di una valutazione complessiva che l’Amministrazione è chiamata a svolgere nel singolo caso.

Come si è detto, il grave illecito professionale appartiene alle cause di esclusione non automatiche, nelle quali assume rilievo significativo il giudizio discrezionale della Stazione appaltante. Per questa ragione il legislatore ha individuato, all’art. 98, comma 6, una serie di mezzi di prova che consentono all’Amministrazione di svolgere la propria valutazione anche prima della definizione del processo penale. Tra questi rientrano gli atti con cui viene

esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 407 bis del c.p.p. e, quindi, anche la richiesta di rinvio a giudizio.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il giudizio e la valutazione demandata alla Stazione appaltante non sono diretti ad accertare la responsabilità penale dell'operatore economico, attività riservata al giudice penale, e neppure a verificare l'incidenza del fatto reato nella specifica procedura di gara a cui ha partecipato l'operatore (quindi non è tenuta a motivare in relazione alle *'circostanze di fatto sottese al presunto illecito'*). Il giudizio della Stazione appaltante ha la finalità di verificare se gli elementi acquisiti siano tali da compromettere il rapporto fiduciario con l'operatore economico, necessario per l'affidamento e la corretta esecuzione del contratto pubblico.

Per tale ragione, la Stazione appaltante dispone di un margine di apprezzamento particolarmente ampio, sicché il Giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione, ma si deve limitare a verificare che la valutazione dalla stessa operata sia sorretta da un'istruttoria adeguata, da una motivazione coerente e da un ragionamento immune da evidenti profili di illogicità.

Ciò premesso, il rinvio a giudizio costituisce uno dei mezzi di prova del grave illecito professionale espressamente previsti dall'art. 98, comma 6, lett. g) del d.lgs. 36 del 2023, e rappresenta, come sopra precisato, una causa di esclusione non automatica, pertanto l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 96, comma 6, è tenuta ad attivare il contraddittorio e a comunicare le ragioni della eventuale inadeguatezza delle misure di *self cleaning* adottate dal concorrente.

Nella vicenda in esame, l'operato della Regione Veneto è immune da vizi, essendo emerso dai fatti di causa che, con nota del 28.3.2025, il RUP comunicava *'l'avviso del procedimento di <contraddittorio procedimentale>'* e convocava i rappresentanti del RTI all'incontro del 7.4.2025, *'al fine di acquisire tutti gli elementi per la successiva valutazione di quanto sopra'*, osservando che: *'In quella sede si potranno depositare tutti i documenti che vi risultino utili a chiarire la Vostra posizione a riguardo, nonché fornire le dichiarazioni verbali ritenute utili'*.

La suindicata precisazione va evidenziata al fine di motivare l'infondatezza delle critiche prospettate con il gravame, con le quali si è denunciato la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale e di istruttoria del provvedimento impugnato, anche in ragione dei rilievi di seguito enunciati.

10.3. Nel caso di specie, non è contestato che il dott. -OMISSIS- sia stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 353 c.p. in continuazione ex art. 81 c.p., e che tale illecito abbia rilevanza per la gara in esame è stato affermato dall'Amministrazione nel verbale del 28.4.2025 (allegato al decreto di espulsione), secondo cui i fatti *'sono riconducibili al procuratore che ha firmato gli atti di gara odierni ... E gli stessi sono emersi nel corso di una procedura di affidamento di appalti pubblici del tutto analoga alla presente e commessi prima della presentazione dell'offerta'*.

E, come correttamente evidenziato dal T.A.R., è altresì pacifico che il dott. -OMISSIS-, già dimessosi dal consiglio di amministrazione di -OMISSIS- nel dicembre 2022, sia stato investito di rilevanti poteri gestori e abbia sottoscritto la documentazione di gara in rappresentanza della mandataria, nonostante il rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti per il reato di turbativa d'asta.

Il dott. -OMISSIS-, infatti, è stato nominato procuratore speciale e ha mantenuto le funzioni di *Accountable Manager* della società mandataria del RTI ricorrente. Dalla visura storica dell'impresa depositata in atti si evince che il dott. -OMISSIS- era procuratore con ampi poteri e non risulta che le suindicate dimissioni possano aver determinato l'abbandono della gestione delle gare, come è dato evincere dalla *'Procura Institoria'* del 23.12.2022

10.4. Orbene, le critiche prospettate con il gravame non meritano accoglimento, in quanto la Stazione appaltante ha fornito adeguata motivazione sulle ragioni che hanno determinato l'esclusione del RTI -OMISSIS- dalla procedura di gara, avendo chiaramente fatto riferimento ad una specifica circostanza di fatto e, in particolare, alle ragioni per le quali tale circostanza di fatto, ossia il rinvio a giudizio del procuratore che ha firmato gli

atti di gara, abbia pregiudicato il giudizio di affidabilità e il rapporto fiduciario ai fini dell'affidamento della commessa.

La suindicata ragioni sono idonee a supportare dal punto di vista motivazionale il provvedimento impugnato, anche con riferimento al fatto che le misure di *self cleaning* adottate da -OMISSIS- non sono sufficienti a consentire all'Amministrazione di rivalutare il giudizio negativo espresso nei confronti dell'operatore economico, in quanto *'non costituiscono prova di una intervenuta cesura tra l'operato del soggetto indagato e rinviato a giudizio e l'operatore economico partecipante alla procedura'*.

Invero, il Collegio condivide la valutazione espressa dall'Ente appaltante secondo cui: *'le misure di self cleaning adottate e prodotte in sede di contraddittorio sono da considerare mere azioni di monitoraggio e generici richiami al rispetto delle norme'*, tenuto conto che ciò che rileva, per espressa ammissione dell'appellante, è che *'nel dicembre 2022, il dott. -OMISSIS- si è dimesso dal Cda di -OMISSIS-, divenendo procuratore speciale e mantenendo le funzioni di Accountable Manager della stessa, senza assumere la qualità di institore, non essendo soggetto preposto all'esercizio dell'impresa, né di procuratore generale'*, sicchè è corretto desumere che tali misure non costituiscono la prova della *'intervenuta cesura tra l'operato del soggetto indagato e rinviato a giudizio e l'operatore economico partecipante alla procedura'*.

Ne consegue che va respinta la doglianza secondo cui la Regione non avrebbe adeguatamente valutato le misure di *self cleaning*, tenuto conto che, al contrario, le suddette misure sono state oggetto di specifico accertamento con riferimento alle caratteristiche peculiari di ciascuna.

10.5. Né si può predicare che, in sede di esame delle misure di *self cleaning*, non vi sia stato un effettivo contraddittorio, e neppure una valutazione concreta delle misure adottate dall'appellante finalizzate a *'prevenire ulteriori reati o illeciti'* ai sensi dell'art. 96, comma 6, citato.

Ciò in quanto, come si è precisato, vi è stata una chiara interlocuzione con la società -OMISSIS- s.r.l., come risulta dal verbale del 28.4.2025 allegato al provvedimento di esclusione, dal quale emerge che vi è stato un

contraddittorio procedimentale effettivo (verbale di audizione del 7.4.2025), e una valutazione circostanziata delle misure prospettate, con la conseguenza che la motivazione si presenta sufficientemente analitica e in linea con i principi desumibili dall'art. 96 cit., e con le risultanze istruttoria svolte dall'Amministrazione.

Le critiche con le quali si denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di esclusione vanno respinte anche sotto un altro profilo.

L'Amministrazione ha riferito che l'AGCM ha sanzionato la società appellante *‘per avere posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza orizzontale assieme ad altre compagnie aeree, pe le altre, la gara per il servizio AIB 2018 – 2020 indetta dalla Regione Sardegna*. Nell'ambito di tale vicenda va inquadrato anche il rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Cagliari con decreto del 11.10.2024 per turbata libertà degli incanti, riferito ad una gara di appalto per il servizio di elicotteristico di prevenzione degli incendi della Regione Sardegna citato nel suddetto verbale.

Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essere rilevato, posto che l'Amministrazione ha descritto in modo puntuale tutte le circostanze ritenute idonee ad incidere sul giudizio di affidabilità ed integrità dell'operatore economico, coerente con l'approccio bifasico delineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, n. 724 del 2024 citata dal Collegio di prima istanza), atteso che è stato qualificato il comportamento pregresso come idoneo e concreto a compromettere l'affidabilità dell'operatore ed è stata effettuata una proiezione prognostica del giudizio negativo sulla specifica procedura.

Né si può ritenere che la valutazione discrezionale dall'Amministrazione sia viziata sotto il profilo della proporzionalità o ragionevolezza, avendo la stessa ritenuto che l'unico mezzo adeguato di *self cleaning* fosse l'espulsione del dott. -OMISSIS- dalla società, ciò in quanto si omette di valutare che il RTI -OMISSIS-, pur in presenza di un rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 353 c.p., non ha posto in essere misure concrete per dimostrare affidabilità e neppure ha adottato rimedi effettivi e strutturali, e non meramente formali,

capaci di precludere ogni residua ingerenza da parte del soggetto rinviato a giudizio, il quale ha continuato a gestire la procedura, provvedendo alla firma degli atti di partecipazione alla gara.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di prime cure non ha affermato che la società avrebbe dovuto disporre l'allontanamento del dott. -OMISSIS-, ma ha semplicemente rilevato che le misure di *self cleaning* poste in essere non sono state sufficienti a ripristinare il giudizio di affidabilità da parte della Stazione appaltante.

Infine, vanno respinte le doglianze con le quali si denuncia contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione, tenuto conto che l'espulsione non è automaticamente derivata dal solo rinvio a giudizio, ma è scaturita da una valutazione generale effettuata dalla Stazione appaltante, nell'ambito del proprio potere discrezionale, la quale ha ritenuto poco affidabile il RTI - OMISSIS- per l'aggiudicazione della procedura.

11. In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, a cui segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno stante la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Ogni altra questione e deduzione prospettata dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l'eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.

12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate in motivazione.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE
Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO